

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le ragioni per cui non si può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Teofilo Rossi riguardo alla non unicità dell'orario sono state svolte dall'onorevole relatore, ed io reputo inutile di aggiungere altre considerazioni. Consento invece che si sostituisca un'altra dizione a quella di *valori pubblici*; mi pare che sarebbe bene dire *i titoli indicati all'articolo 11...*; è più preciso.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. È giusto... Accetto.

PRESIDENTE. Allora, con questa modificazione, vale a dire con la sostituzione delle parole *titoli indicati nell'articolo 11* alle parole *valori pubblici*, metto a partito l'articolo 17.

(È approvato).

CAPO IV.

Dell'accertamento dei prezzi e dei corsi.

Art. 18.

I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della deputazione di Borsa in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori devono fare giusta l'articolo 29. Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di Borsa.

I listini di Borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 65.

Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contante da quelli a termine.

(È approvato).

Art. 19.

Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori iscritti, può chiedergli le prove delle contrattazioni compiute colla sua mediazione, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalità di cui agli articoli 54 e 55; può inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.

-(È approvato).

Art. 20.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formerà le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

TITOLO II.

Dell'esercizio della mediazione.

CAPO I.

Dei mediatori.

Art. 21.

La professione del mediatore è libera.

Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richiede una autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori iscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno è iscritto.

I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

(È approvato).

Art. 22.

Le condizioni richieste perchè la Camera di commercio, udito il parere della Deputazione di borsa e del Sindacato dei mediatori, possa inscrivere nel ruolo degli agenti di cambio coloro che ne fanno domanda, sono:

1° età non inferiore ai 25 anni compiuti e godimento dei diritti civili e politici;

2° immunità penale, da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario;

3° notoria moralità e correttezza commerciale, questa ultima attestata da un accreditato istituto bancario;

4° idoneità all'esercizio della professione di agente di cambio da provarsi:

a) con la licenza di liceo, di istituto tecnico o nautico, o di una scuola media di commercio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè rilasciato da una scuola estera riconosciuta nel Regno;

b) con un certificato di tirocinio pratico compiuto per un triennio presso una banca che opera in Borsa o per un biennio almeno presso un agente di cambio;

c) con un esame pratico, da farsi secondo le norme stabilite dalla Camera di commercio nel regolamento, di cui all'articolo 66;

5° deposito cauzionale da determinarsi nel regolamento predetto, nei limiti da lire 20,000 a lire 100,000. Nelle Borse più importanti è di lire 100,000. L'ammontare